

TI_GERICHTE 12.1997.117 vom 15. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.117

FR: TI_GERICHTE 12.1997.117 du 15 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.117 del 15 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha accolto solo parzialmente la pretesa della convenuta relativa al minor valore dell'opera in conseguenza del fatto che l'istruttoria -e meglio la deposizione del teste _____ - avrebbe rivelato che solo per tre dei difetti addotti dalla resistente in corso di causa si poteva ammettere l'avvenuta tempestiva notifica all'appaltatrice. Nonostante questo motivato accertamento pretorile, l'appellante insiste nel ritenere dovuta la riduzione della mercede per tutti i difetti segnalati dal perito, ma sulla questione della tempestiva notifica dei difetti essa si limita ad affermare che "contrariamente a quanto sostiene il giudice di prime cure, subito i signori _____ si sono lamentati nei confronti della ditta _____ che il lavoro non era stato eseguito secondo l'ordine conferito, ed anche il materiale fornito non era quello promesso" (appello, pag. 3). Stante questa sola affermazione, l'attrice all'atto pratico si limita ad un'apodittica dichiarazione della verità della propria tesi, senza confutare con una qualsiasi argomentazione la validità dell'accertamento pretorile, e senza neppure contrapporre concreti elementi di prova a favore della tesi dell'avvenuta tempestiva notifica di tutti i difetti dell'opera. In simili circostanze la censura della convenuta prima ancora che infondata si rivela irricevibile per la mancanza di qualsivoglia ragionevole motivazione. Dovendosi confermare che non vi è stata tempestiva notifica di altri difetti oltre a quelli ritenuti dal Pretore, è ovvio che nulla può essere attribuito all'attrice in più di quanto riconosciuto dal primo giudice.

E. 2

Per due dei difetti la cui tempestiva notifica è stata ammessa all'attrice è stato riconosciuto il relativo minor valore. Per il terzo difetto, quello relativo ai bordi laterali dei pannelli del banco pasticceria, nulla è invece stato riconosciuto per il motivo che il danno sarebbe stato causato da un incendio scoppiato nell'esercizio pubblico (consid. 8). Su questo punto la convenuta si limita ad affermare che "questa conclusione del Giudice non può essere accettata" (appello, pag. 4). Questa Camera prende atto del dissenso della convenuta, che non sembra però avvedersi che lo stesso è ben lungi dal costituire motivazione ammissibile nell'ambito di un appello.

E. 3

Altrettanto inconcludente è la tesi della resistente secondo cui essa potrebbe sottrarsi al pagamento per il fatto che il perito avrebbe accertato che l'opera vale solo lire 48'334'000 o per avere appreso per la prima volta dalla perizia che i mobili non erano in legno massiccio, come le sarebbe stato promesso, ma in cartone pressato. La questione del valore dell'opera

è infatti irrilevante avendo la convenuta contrattualmente accettato di pagare una ben precisa (e superiore) mercede, e non solo il corrispettivo del valore dell'opera, mentre quella del materiale utilizzato -a prescindere dall'irricevibilità processuale- non è destinata a condurre a risultato apprezzabile già solo per il motivo che l'asserito vizio sarebbe stato scoperto nel 1996 (la perizia data del 22 febbraio), ovvero a quasi 7 anni dalla consegna dell'opera, e perciò dopo la scadenza anche del più lungo periodo legale di garanzia, quello di 5 anni di cui all'art. 371 cpv. 2 CO. Non può che seguirne la reiezione del gravame principale, ai limiti della ricevibilità formale per la sua inconsistenza.

E. 4

Con l'appello adesivo l'attrice postula in primo luogo l'estensione a _____ del giudizio condannatorio. La richiesta è tuttavia irricevibile nel contesto di un appello adesivo. _____, litisconsorte facoltativo con la moglie _____, non ha infatti profittato e non è stato coinvolto dal di lei appello (art. 48 CPC). Ne consegue che l'attrice non può con l'appello adesivo rimettere in discussione la posizione del _____ che ha accettato il giudizio pretorile. Se essa desiderava vederlo condannare al pagamento della mercede era in questo caso necessario un appello principale entro 20 giorni dall'emanazione della sentenza, in difetto di che si deve ritenere che il dispositivo n. 1 della sentenza qui impugnata, che respinge la petizione in quanto inoltrata nei di lui confronti, è oramai cresciuto in giudicato (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 314 n 9 e 10).

E. 5

Rimane pertanto da giudicare unicamente la questione del saggio degli interessi di mora sul debito di _____. Il Pretore ha respinto la pretesa dell'attrice di interessi moratori all'8% per il motivo che essa non avrebbe dimostrato la pattuizione di un saggio superiore a quello legale (consid. 9, pag. 5), motivazione contestata dall'attrice che, citando la sentenza pubblicata in Rep . 1984, pag. 119 e segg., ritiene che l'ammontare del tasso di sconto bancario costituirebbe fatto notorio ai sensi dell'art. 184 cpv. 3 CPC. Il giudizio impugnato merita conferma anche su questo punto: la giurisprudenza cantonale rettamente richiamata dall'attrice deve infatti essere abbandonata alla luce della successiva sentenza DTF 116 II 140 e segg., che ha chiaramente stabilito che secondo il diritto federale il tasso degli interessi di cui all'art. 104 cpv. 3 CO costituisce circostanza che il creditore è tenuto a dimostrare. Anche l'appello adesivo deve pertanto essere respinto nella limitata misura in cui esso è ricevibile. Le spese e la tassa di giustizia dei due gravami seguono la soccombenza. La convenuta _____ con allegato 11 giugno 1997 non ha formulato osservazione alcuna al gravame adesivo, limitandosi ad un'inconsistente riconferma nelle precedenti argomentazioni, mentre _____ è addirittura rimasto silente, così che non si giustifica l'attribuzione in loro favore di ripetibili per l'appello adesivo. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 21 aprile 1997 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 280.-- b) spese _____ fr. 20.-- T o t a l e _____ fr. 300.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 500.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 30 maggio 1997 di _____ è respinto nella misura in cui esso è ricevibile. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 280.-- b) spese _____ fr. 20.-- T o t a l e _____ fr. 300.-- già anticipati dall'attrice, restano a suo

carico. V. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di
Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.